

COPIA DEGLI STATUTI FATTI PER L'ALPE RODANO

1385

In nome del Signor nostro Gesù Cristo. Così sia.

L'anno milletrecento ottantacinque della Natività del medesimo, indizione ottava, il giorno terzo del mese di Maggio, nel luogo di Nante della valle di Divedro. Ad onore e riverenza del disponente Iddio, e della Gloriosa Vergine Madre Maria e di tutta la Curia Celeste, e ad onore e pacifico stato dei Teniori e Vicini dell'Alpe di Rodano Lombardi e Teutonici.

Gli infrascritti sono i Statuti ed ordini fatti per mezzo dei discreti e Sapienti uomini Antoniolo figlio di Pirigoni della Cresta, Pono di Chiezzo, Giovannino dei Cruppi, Minoli di Gandiglia della Cresta, Giacomo di Pianzello, Pietro Cocco di Schiaffo, Giovanni detto Raimondo di Trasquera, Guglielmo di Pianezze, Cavazio figlio di Giovannetto del Gualdo, Guglielmino Guigli di Frassinodo, Nicolino detto Guastapan di Sempione ed Antonio detto Moco di Frassinodo tutti eletti dai Teniori di detta Alpe di Rodano come consta da apposite scritture.

Tutti i predetti eletti e nominati unanimemente e concordemente, e nessuno d'essi dissenziente fecero ed ordinarono gli infrascritti Statuti ed ordini, che si debbono osservare in perpetuo, salva solo la facoltà ed arbitrio degli infrascritti Teniori e Vicini di detta Alpe di Rodano, e dei loro successori di aggiungere, diminuire, correggere e cambiare gli stessi Statuti, o qualsivoglia di essi, o farne dei nuovi a piena loro volontà ed arbitrio.

Statuto 1°

Da prima stabilirono ed ordinarono, che non vi sia alcuna persona da qualunque parte sia, che ardisca, nè presuma di pascolare con qualsivoglia bestia in detta Alpe di Rodano, nè sopra il territorio di detta Alpe, nè segare l'erba fino alla festa di San Giovanni Battista, cioè da Antamia superiore, da Frassinodo Superiore, cioè al di sopra dal prato del Coona sopra, e di sotto il Corte dell'orto di sopra, e dalle Sadi di Guigli Monfredi di sopra, e dal passo di Vurvera di sopra, e dalla Scherpia di Frassinodo in fuori, e dal mezzo del piano di Valessio di dentro, eccettuati i cavalli, che possono pascolare. E colui che facesse il contrario o fosse trovato controventore, darà e paghi in pena e bando per ogni persona e per ogni noda di bestie ogni volta soldi cinque imperiali se sia di giorno e soldi dieci se sia di notte. E chiunque degno di fede possa accusarlo, quale pena, la terza parte sia dell'accusatore e due parti siano del consule di detta Alpe di Rodano.

2°

Parimenti stabilirono ed ordinarono, che qualsivoglia persona, che sia Teniore di detta Alpe di Rodano, che voglia pascolare colle sue bestie sopra detta alpe, sia tenuta e debba ogni anni nel primo giorno dopo la festa di San Giovanni Battista andare colle sue bestie sopra detta alpe ai Corti vecchi come è di costume antico, ed ivi restare fino alla festa di San Bartolomeo allora prossima futura, e chi farà il contrario il controventore sia tenuto di dare e pagare in pena e bando soldi cinque imperiali per ogni giorno, e soldi dieci imperiali per ogni notte, e per ogni noda di bestie, e chiunque fededegno possa accusarlo, qual pena, la terza parte sia dell'accusatore e due parti del consule.

3°

Parimenti stabilirono ed ordinarono che i Teniori e possessori delle Prese Antamia siano tenuti e debbano chiudere detti passi talmente ed in tal modo, che le bestie non possano entrare nelle dette Prese, e se i Teniori di dette Prese non faranno tale chiusura, che le bestie non vi possano entrare in dette Prese, non possono essere pignorate, nè tenuti ad alcuna restituzione di danni.

4°

Parimenti stabilirono ed ordinarono, che se alcun vi sia, che sia Teniore di detta Alpe di Rodano, che voglia ingrassare nelle cassine delle soprastanti Prese di Antamia, che quelli di cui fossero dette cassine non possano, nè debbano proibirgli l'abitazione, nè scacciarne le bestie da

dette Prese, finchè possano abitare oltre il loro uso, purchè gli stessi che vi abiteranno a dette cassine non diano alcun danno ai Teniori di dette Prese. E se dessero danno siano tenuti alla restituzione dei danni, ed il controventore paghi in pena e bando soldi dieci imperiali, e chiunque fededegno possa accusarlo della qual pena la terza parte sia dell'accusatore e le altre due del console di detta alpe.

5°

Parimenti stabilirono ed ordinarono, che nessuna persona non teniore di detta alpe e che non abbia tenute di detta alpe, non si permetta nè presuma di pascolare con alcuna bestia sopra detta alpe, nè far fieno, nè ruscare, nè dare alcun danno od alcun che fare su detta alpe senza permesso dei Teniori e Vicini di detta alpe, ed il controventore perda le bestie che furono ritrovate su detta alpe.

6°

Parimenti stabilirono ed ordinarono, che non vi sia alcuna persona da qualsivoglia parte, che sia Teniore di detta alpe, che osi nè presuma comprar alcuna bestia dalle calende di Marzo fino alle calende del Settembre prossimo allora futuro per pascolarla sopra detta alpe salvo ed a riserva di colui, che non ne abbia delle sue bestie possa comprare otto vacche, e se abbia delle sue bestie meno di otto vacche, possa comprarne fino al numero di otto vacche comprese in tal numero di otto anche le sue vacche, e chi non abbia pecore possa comprarne fino al numero di cinquanta e se abbia delle sue pecore in minor numero di cinquanta possa comprarne fino a tal numero comprese in esso anche le sue pecore, ed il controventore le perda, come bestie forensi, e chiunque volesse comprar bestie sia tenuto, prima di ascendere su detta alpe con dette bestie di ottener licenza dai consuli costituiti sopra detta alpe e promettere con giuramento in mano del consule che non si commette frode.

7°

Parimenti stabilirono ed ordinarono, che non vi sia alcuno, che sia Teniore di detta alpe, che ardisca nè presuma, possa, nè debba in qualsiasi modo la parte di sua tangente di detta alpe vendere, donare, affittare, nè in alcun modo alienare ad alcuna persona o persone la detta alpe, nè alcuna parte di sua tangente di detta alpe o alpiario in niun modo.

E il controventore cada e sia privato di detta alpe e di tutti i diritti che spettassero in ogni modo in detta alpe, e che le carte ed alienazioni fatte per detto modo e causa, siano casse ed esser debbano casse e di niun valore e come non avvenute.

8°

Parimenti stabilirono ed ordinarono, che se il caso avvenga di andare a difendere la detta alpe, cioè, che qualche persona andasse a pascolare con bestie sopra detta alpe, e che non fosse Teniore di detta alpe, e se fosse Teniore, e facesse o vietasse il controfatto sopra l'ordine di detta alpe, che ciascun vicino e Teniore di detta alpe possa e valga ad andare a difendere detta alpe, e a scacciare e prendere dette bestie, come sarà stato istruito per il consule di detta alpe, o da un suo nunzio, o procuratore fatto per servitore, ed il contravventore paghi per pena e bando per ogni persona e per ogni volta soldi venti imperiali, ed inoltre perda e cada da detta alpe e da tutti i diritti di detta alpe.

9°

Parimenti stabilirono ed ordinarono che se vi sia alcuno dei Vicini e Teniori di detta alpe che abbia necessità di condurre alcune bestie sopra detta alpe oltre il numero sopra detto, colui che sarà costituito consule su detta alpe, con sei dei migliori e sapienti Vicini e Teniori di detta alpe possano dar licenza come loro parrà necessario a colui che domanda.

10°

Parimenti stabilirono ed ordinarono che non vi sia alcuno, che possa, nè debba discendere col suo bestiame da detta alpe da San Giovanni Battista fino a San Bartolomeo, salvo che possa discendere in Antamia, e ciò sotto pena e bando per ogni persona, e volta e noda di bestie di

soldi cinque imperiali di giorno e soldi dieci di notte, e chiunque fededegno possa accusarlo, quale pena per terza parte sia dell'accusatore, e due del console e di quelli che saranno stati col console al sequestro.

11°

Parimenti stabilirono ed ordinarono, che tutti coloro, che saranno stati col loro bestiame sopra detta alpe, siano tenuti e debbano ogni anno a San Bartolomeo, prima di discendere da detta alpe portare il letame fuori dei corti o abitarono, e porre detto letame dove meglio sembrerà necessario, e ciò sotto pena e bando per ogni individuo e volta di soldi cinque imperiali e chiunque fededegno possa accusare, qual pena, la terza parte sia del denunziante e due del console e della sua società, che sia andata al sequestro.

1393 - RATIFICA DEGLI STATUTI

Millettrecentonovantatre, indizione prima, giorno cinque del mese di Giugno nel luogo dell'Alpe di Rodano oltre la Valle di Ospitallo sopra il territorio dell'alpe di Rodano, dove gli infra-scritti Vicini e Teniori dell'Alpe di Rodano erano congregati per provvedere, riesaminare e confermare i soprascritti Statuti, alla cui presenza di detti vicini furono letti, volgarizzati i sopraddetti Statuti parola per parola. Quali Statuti i sopraddetti Vicini e Teniori di detta alpe lodarono, e confermarono, e comandarono dover valere, tenere ed osservare in perpetuo, salva però l'autorità ed arbitrio sempre nel perpetuo tempo dei sottoscritti e soprascritti Teniori e Vicini di detta alpe, o dei loro successori di aggiungere, diminuire, correggere, e menomare gli stessi Statuti et alcuni di essi di nuovamente farlo a loro libera volontà ed arbitrio.

I nomi dei quali Vicini e Teniori della predetta Alpe di Rodano sono questi: cioè

Dapprima Deverino Minoli di Deverino e

Prono di Chiezzo, Consuli.

Guglielmo di Chiezzo - Giovannino Raimondo - Giovannino di Pianezze - Marcoli di Bianco di Alneda - Zanini di Guglielmo di Guidossio - Minoli di Gandigli della Cresta - Giorgio suo fratello - Gioannino di Deverino Gatti di Anoledo - Guglielmo delle Pianezze - Minolo di Pietro Feolo della Cresta - Giacomo di Pianzello - Pietro suo fratello - Carazio di Giovanninetti del Gualdo - Giorgio suo fratello - Lorenzo di Deverino Gatti - Pietro di Giovanni Feola della Cresta - Lorenzo di Zarini di Rivoria Stagna - Pietro di Giovanninetti del Gualdo - Giovannino di Minetti Mollo dei Cruppi - Antonio di Deverino Gatti di Anoledo - Lorenzo di Pietro Feola della Cresta - Pietro di Punzone di Alneda - Delajoli del Rosso di Schiaffo - Pietro figlio di Pietro della Cresta - Giacomo del Rosso di Schiaffo - Gervasio di Pianezze - Giovannino di Piattogno - Antonio figlio di Naturale detto Giovannino - Minoli figlio di Deverino Sala - Giacomo suo fratello e Antonio loro fratello.

A tutto quanto sopra intervennero testimoni noti, chiamati e richiesti Giovanni Tinare di Veniulo, Viano di Guglielmo Porta di Fontana e Vianetti di Pietro di Cornuto tutti della Valle di Divedro.

Sottoscritto col segno del tabellionato anteposto in questo modo...

Il tutto fin qui descritto era in pergamena, e fu ciò copiato dal Sacerdote Cugnoli Antonio parte nell'anno 1674 e parte nel 1675; ed il tutto tradotto dal latino in italiano dal sacerdote Cugnoli Antonio Maria nel 1870.